

## I punti chiave

1

### **I DESTINATARI**

#### **Aziende operanti in Italia**

Almeno sul piano letterale, non è rilevante la dimensione dell'azienda, con conseguente inclusione delle piccole imprese artigiane e commerciali. Il richiamo al concetto di "impresa" tende a escludere tutte quelle iniziative economiche che non hanno tale caratteristica, come le fondazioni e le organizzazioni non lucrative. Il perimetro aziendale interessato dalla possibile riduzione è l'unità produttiva o, addirittura, l'attività interessata dal beneficio

2

### **GLI AIUTI SOTTO LALENTE**

#### **Definizione comunitaria**

Per esser definito aiuto non è rilevante quale sia l'articolazione statale che lo eroga (Stato, Regione o Comune). Non sembra altresì rilevante la circostanza che un aiuto sia sottoposto ad autorizzazione o rientri tra quelli compatibili per gli stati membri (regolamento 651/2014). In questa ottica dovrebbero essere escluse le misure che rientrano nel regime de minimis perché, essendo di minima entità, non assumono lo status di aiuto

3

### **LA PENALIZZAZIONE**

#### **Capitale più interessi**

L'importo del beneficio da restituire è gravato da un tasso di interesse pari a quello ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Gli importi da restituire sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi